



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

**LOTTO N. 4**

***TUTELA LEGALE***

**CAPITOLATO TECNICO**

## **NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE**

### **Definizioni**

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso (la controversia) per il quale è prevista l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Polizza:	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Protezione Legale:	l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 175/1995 - artt. 44 e ss.
Società:	la Compagnia di Assicurazione
Unico sinistro:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

### **Condizioni Generali di Assicurazione**

#### **Art. 1 - Indicazioni e dichiarazioni**

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

#### **Art. 3 - Decorrenza e durata del contratto**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del \_\_/\_\_/2008 fino alle ore 24,00 del \_\_/\_\_/2010, con scadenze intermedie al \_\_/\_\_/ di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

La validità della garanzia è subordinata al pagamento del premio dovuto nel rispetto dei termini stabiliti all'art. 6 – Pagamento del premio.

E' facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società, entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche per i 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza. In questo caso, l'importo di premio sarà pari a 180/360 del premio annuale e verrà corrisposto dall'Ente Contraente entro 30 giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

#### **Art. 4 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto**

Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza o prima di ogni scadenza anniversaria intermedia.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 (sessanta) giorni dopo la sua definizione, pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

#### **Art. 5 - Clausole o accordi particolari**

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

#### **Art. 6 - Pagamento del premio**

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

L'Ente Contraente pagherà alla Società:

entro **30 (trenta) giorni** dalla data di decorrenza della polizza e da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio convenuto;

entro **60 (sessanta) giorni** dalla presentazione dell'appendice, il premio di regolazione di cui all'art. 8 – Regolazione del premio;

entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza della prosecuzione, l'eventuale premio di proroga ai sensi dell'art. 3 – Decorrenza e durata del contratto.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione non è operante e riprende la sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro i termini convenuti, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

#### **Art. 7 - Regolazione premio**

Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene corrisposto dal Contraente per ciascun periodo assicurativo:

- a. **in una parte fissa**, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società;
- b. **a saldo**, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso.

Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente si obbliga:

- a comunicare alla Società, in forma scritta **entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo**, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione;
- al versamento della somma dovuta a saldo, **nei 30 giorni successivi** alla comunicazione della Società del premio dovuto. Decorso tale termine, in assenza di pagamento di quanto dovuto, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuto pagamento del premio a saldo.

Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione. La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.

Ove il contratto sia cessato, per qualsiasi motivo, e non sia intervenuto il versamento dovuto al saldo del premio, la Società non è tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato.

Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore al doppio della sola sua parte fissa e provvisoria, la parte fissa e provvisoria relativa al primo periodo assicurativo successivo sarà automaticamente rideterminata in misura pari al 75% del premio definitivo precedente.

La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio.

Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

#### **Art. 8 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 10 - Rinvio**

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

## Condizioni Particolari di Polizza

### Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 18 – Gestione del sinistro;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 18 – Gestione del sinistro;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23/12/1999 n. 488 art. 9 – D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di questa ultima.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 16 – Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.

### Art. 12 - Persone Assicurate

Le garanzie vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri Dipendenti, pari a n. **274**, per i fatti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

### Art. 13 - Prestazioni Garantite

A. Le garanzie valgono per:

- 1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- 2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi,** anche se conseguenti ad inadempimenti in **materia fiscale, amministrativa, tributaria,** purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'art. 14 – Esclusioni, lett. c) e k);
- 3. la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi.** La garanzia opera quando l'Assicurato sia convenuto in giudizio per rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere a norma di Legge, ove la garanzia della Compagnia che assicura la responsabilità civile, alla cui effettiva operatività è subordinato l'intervento della Società, abbia erogato il massimale previsto fino all'esaurimento dello stesso, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurazione Tutela Legale opera *in primo rischio* qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.

4. **la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile** avanti al TAR, Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa e contabile per pareri espressi su proposte di delibere e determinazioni sottoposte agli Organi Amministrativi dell'Ente Contraente. Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'Assicurato. Qualora sussista e sia operante la polizza di Responsabilità Civile dei singoli Assicurati, la garanzia è prestata ad integrazione ad esaurimento del massimale ivi stabilito.
5. **la chiamata in causa Assicuratore** – Limitatamente ai precedenti punti 3. e 4, l'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile nel caso di inattività della stessa, ma non opera in caso di rifiuto di copertura da parte di quest'ultima.
6. **l'esercizio di pretese al risarcimento danni** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
7. **per controversie di natura contrattuale** per presunte inadempienze proprie o di controparte. Sono inclusi gli **arbitrati o l'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici**, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

#### B. Estensione alla Circolazione Stradale

A parziale deroga del successivo Art. 14 - Esclusioni lett. g), le garanzie valgono inoltre nell'ambito della Circolazione stradale con mezzi dell'Ente Contraente o di proprietà privata sempre che in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l'Ente di appartenenza per:

1. **la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente stradale.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. **l'esercizio di pretese al risarcimento danni** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla *circolazione stradale* sempre che in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l'Ente .

#### C. Estensione Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. n. 758/1994 e D.Lgs. n. 494/1996, abrogati e sostituiti dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008)

L'Assicurazione si intende estesa ad ogni effetto a favore dei Legali Rappresentanti, dei Dirigenti e dei preposti alle attività di cui ai Decreti Legislativi 626/1994 (ora D.Lgs. n. 81/2008), n. 758/1994 e D.Lgs. n. 494/1996, e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, nell'esercizio delle proprie funzioni professionali svolte in nome e per conto dell'Ente, a condizione che lo stesso abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei responsabili del servizio di prevenzione o protezione.

La presente estensione vale nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle citate disposizioni per:

1. **la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;**
2. proporre **opposizione e/o impugnazione** avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato non inferiore a euro 250,00.

#### **D. Estensione in materia di trattamento di dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)**

L'Assicurazione si intende estesa a favore del Contraente, nelle persone del Titolare, dei Responsabili, e degli Incaricati del trattamento dei dati, nello svolgimento delle proprie funzioni, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presente estensione si riferisce esclusivamente allo svolgimento degli incarichi o ruoli di cui sopra affidati dall'Ente su espressa delega scritta e vale per:

- 1. la difesa contro l'imputazione per delitti colposi o contravvenzioni;**
- 2. la difesa contro l'imputazione per reati dolosi** purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- 3. la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante** per il rispetto del trattamento dei dati personali, estesa altresì alla fase di opposizione successiva;
- 4. la difesa in sede civile** contro pretese risarcitorie avanzate da Terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 c.c., 3° comma).

#### **E. Estensione in materia di inquinamento (D.Lgs. n. 22/1997, cd. "Legge Ronchi")**

L'Assicurazione si intende estesa a favore degli Assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed amministrativi derivanti dalla applicazione della legislazione in materia di inquinamento, come previsto dal D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Tale garanzia si intende prestata limitatamente ai suddetti procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni pecuniarie superiori a €250,00.

#### **Art. 14 - Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- c) in materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quanto previsto all'art. 13 – Prestazioni garantite ai punti 2. e 4.;
- d) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- e) per controversie tra Dipendenti e Amministratori o tra Assicurati. Nel caso di controversie tra Assicurati ed Ente, le garanzie vengono prestate a favore dell'Ente;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.° 990 e successive modifiche;

- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) per fatti dolosi delle persone assicurate. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (così detto "patteggiamento").
- l) per il recupero dei crediti;
- m) per le controversie di lavoro e sindacali e negli altri casi di conflitto di interessi con l'Ente.

### **Art. 15 - Insorgenza del sinistro**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

**Si considerano a tutti gli effetti come *unico sinistro*:**

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### **Art. 15bis - Insorgenza del caso assicurativo Estensioni Salute e Sicurezza sul lavoro e Trattamento dati personali**

A parziale deroga dell'Art. 15 - Insorgenza del sinistro, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dall'estensione "Salute e Sicurezza sul lavoro" e "Trattamento di dati personali", per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

### **Art. 15ter - Postuma e pregressa**

Ai fini della validità della copertura assicurativa in oggetto si intendono rientranti in garanzia anche le spese di tutela giudiziaria sostenute dall'Assicurato per fatti avvenuti nei **12 mesi** precedenti alla stipula della polizza ed a lui resi noti per la prima volta successivamente alla stipula della stessa.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l'Assicurazione opererà comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza. Quanto sopra purché la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di **12 mesi**, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch'essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.

### **Art. 16 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa.

**L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro.**

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

### **Art. 17 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### **Art. 18 - Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art 16 – Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. 19 - Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### **Art. 20 - Estensione territoriale**

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **Art. 21 - Massimale**

Le garanzie vengono prestate per un massimale di € 20.000,00 per caso assicurativo, con limite annuo di €200.000,00

#### **Art. 22 - Anticipo spese**

In caso di difesa penale o procedimenti di natura amministrativa, la Società potrà anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino alla somma di €2.000 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia (Art.13 – Prestazioni garantite, punti 2 e 4).

L'Assicurato si impegna, nei confronti della Società, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

#### **Art. 23 - Informativa sui sinistri**

La Società si obbliga a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

#### **Art. 24 - Clausola Broker**

Alla Società di Brokeraggio Assigeco s.r.l., Sede di Milano, Via C. Crivelli, 26 è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker del Contraente ai sensi della Legge 28.11.1984 n 792.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker, eccetto la

comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli Assicuratori o al Contraente.

### **ESTENSIONE PER COLPA GRAVE**

*Garanzia valida solo in presenza della polizza base, se espressamente richiamata in polizza e se corrisposto il relativo premio e fornito l'elenco dei nominativi degli Assicurati che hanno aderito.*

#### **Art. 25 - Spese a carico di Amministratori, Consiglieri, Segretario e Dipendenti nei procedimenti di responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile**

La garanzia si estende alle spese sostenute per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile per colpa grave nei confronti delle persone fisiche assicurate che abbiano provveduto ad aderire alla presente garanzia aggiuntiva, mediante il versamento della relativa quota di premio.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

La presente estensione di garanzia ad adesione facoltativa decorre:

- dalle ore 24.00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione per coloro che, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza, abbiano formalmente aderito;
- dalle ore 24.00 del giorno nel quale viene effettuata la comunicazione di formale adesione, per coloro che aderiscano successivamente alla data di decorrenza del contratto.

La copertura si estende ai fatti posti in essere anche in periodi antecedenti alla data di decorrenza dell'adesione e si estende ai casi che siano stati denunciati successivamente dalla cessazione del contratto stesso, nel rispetto dei termini previsti dall'Art. 15<sup>ter</sup> – Postuma e Pregressa.

Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuto successivamente alla stipula della polizza.

A parziale deroga delle norme di assicurazione, la garanzia ha effetto anche in assenza del pagamento del premio in via anticipata. Al termine del periodo di assicurazione il relativo premio verrà conguagliato rispetto al premio annuo lordo pro-quota dovuto per frazione di periodo secondo i termini e le modalità stabilite all'Art 7 – Regolazione premio.

La presente estensione, il cui costo rimarrà a totale carico degli Assicurati aderenti, è prestata applicando il premio finito pro – capite di Euro xxxxxxx.

L'Ente Contraente si impegna a fornire alla Società l'elenco nominativo dei soggetti assicurati.

#### **Art. 26 - Anticipo spese**

La Società potrà anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino alla somma di € 2.000 per evento. L'Assicurato si impegna, nei confronti della Società, a restituire a questa ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato il dolo dell'Assicurato.

## Glossario giuridico

Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assistenza giudiziale: Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Danno extracontrattuale: Il danno ingiusto conseguente al fatto illecito, a violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo: E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Fatto illecito: Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

Oblazione: Pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, ad esempio nelle contravvenzioni, per le quali è stata abilitata la sola pena dell'ammenda.

Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso -preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Responsabilità contrattuale: Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi *erga omnes* e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Ricorso amministrativo: E' quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato...

Sanzioni amministrative: La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Spese di giustizia: Le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese peritali: Le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (Consulenti tecnici di parte).

Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Per l'individuazione degli Assicurati, la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento ad atti, registrazioni o ad altri documenti tenuti dall'Ente Contraente e che l'Ente si obbliga a fornire in copia agli assicuratori dietro loro richiesta.